



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

19 dicembre 2024

Info/199.24/Conversione DL AMBIENTE: disposizioni su normativa rifiuti, VIA e discarica

**PUBBLICATO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DL AMBIENTE”
TRA LE DISPOSIZIONI MODIFICHE E INTEGRAZIONI A
REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO, VIA, GESTIONE RIFIUTI DEL VERDE
PUBBLICO, DIFFERIMENTO TERMINI PER APPLICAZIONE VALORI LIMITI PER
AMMISSIBILITA' RIFIUTI IN DISCARICA**

Finalmente nella Gazzetta Ufficiale n 294 del 16 dicembre 2024 la **legge 13 dicembre 2024 n. 191** di conversione con modifiche del c.d. “Dl Ambiente (decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153) che interviene con modifiche ed integrazioni alla normativa ambientale rifiuti, ALBO Gestori ambientali, EoW e Dl Salvamare, discariche, bonifiche e VIA ecc.

In particolare, come già preannunciato dalle ns. precedenti circolari sull'iter del provvedimento normativo il provvedimento interviene con modifiche e integrazioni al D.lgs. n 152/2006 su:

- **Ruolo del responsabile tecnico:** con la modifica all'art. 212 “*Albo nazionale gestori ambientali*” del D.lgs. n. 152/06 viene previsto che il legale rappresentante di **un'impresa può assumere direttamente il ruolo di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti senza necessità di verifiche iniziali o aggiornamenti, se ha ricoperto tale incarico per almeno tre anni consecutivi nella stessa azienda** (art. 4 comma 2, lett. a) punto 3);
- **Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali**
 - **Iter accelerato per la VIA** per i progetti che contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima);
 - **Obbligo di allegare una dichiarazione che certifichi la disponibilità legale del terreno** per i progetti di energia rinnovabile, come fotovoltaico, biogas e biometano;
 - **Adeguamento delle verifiche dei progetti sottoposti a VIA** ai criteri stabiliti dal Testo Unico Rinnovabili, sia a livello statale che regionale.
 - **la previsione di una Via preferenziale** per:
 - Impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio.
 - Stoccaggio, cattura e trasporto di CO2.
 - Conversione industriale in bioraffinerie.
 - Nuovi impianti idroelettrici fino a 10 MW di potenza.

- **Modifica Legge Salvamare:** con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 4 (Promozione dell'economia circolare) della legge n. 60 del 2022 (Salvamare) viene specificato che al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del TUA;
- **Oneri produttori e utilizzatori di imballaggi per la loro gestione a fine vita:** i costi connessi agli obblighi di servizio universale (quello che assicura la gestione degli imballaggi su tutto il territorio) saranno, in parte, anche a carico dei Sistemi autonomi, i Consorzi alternativi autorizzati dal Ministero dell'Ambiente cui aderiscono gli operatori che non si iscrivono ai Consorzi obbligatori. Ai fini della suddivisione dei costi, le parti (CONAI e sistemi alternativi) stipuleranno un accordo per ciascun materiale di imballaggio e lo trasmetteranno al MASE.

Tra le **disposizioni confermate** dalla Legge di conversione e già presenti nel DL 153/2024, segnaliamo, in particolare,

- la modifica dell'articolo 212 con l'aumento di due unità della composizione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui uno riservato alle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasporti e uno a quelle dei gestori dei rifiuti (art. 4 comma 2 lett. a, punti 1 e 2);
- **l'inserimento nell'Allegato L-quinquies** contenente l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani, indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, **delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato** (argomento che verrà approfondito con una successiva circolare);
- le disposizioni relative alle bonifiche dei siti orfani (art. 6).
- **ART. 5 - Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica**
Per le discariche autorizzate con limiti riferiti all'art.16-ter, lettere c) e c-bis) del D.lgs. n. 36/2003, vengono **differiti alcuni termini temporali di applicazione delle deroghe per il conferimento in discarica dei rifiuti:**
 - fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
 - a partire dal 1° gennaio 2028, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di

discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50%, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

- tali disposizioni entrano in vigore il 17 dicembre 2024. Entro i successivi 180 giorni i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter lettere c) e c-bis) del D.lgs. n. 36/2003 in corso di validità al 17 dicembre 2024 possono richiederne l'adeguamento ai valori limite.

Per gli interessati a ulteriori approfondimenti si riporta una nota di sintesi predisposta da Assoambiente e si allega il testo della legge. in rinvia al testo del DL coordinato con la Legge di conversione